



Decreto Dirigenziale n. 13 del 09/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 16 AEROGENERATORI DI POTENZA 2 MW PER COMPLESSIVI 32 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. POGGIO DELLA FAIOLA E MONTE TAGLIANASO NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. IRPINIA VENTO SRL (EX SOC. GAIA) - CUP 3953

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con il D.P.G.R.C. n. 439 del 10/05/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 652190 del 30.07.2010, la Soc. Irpinia Vento srl (ex Soc. Gaia), con sede a Roma alla via Valentino Mazzola n. 66, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 16 aerogeneratori di potenza 2 MW per complessivi 32 MW" da realizzarsi in loc. Poggio della Faiola e Monte Taglianaso nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ;
- b. che la Società proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. regionale n. 673314 del 9.08.2010 e prot. reg. n. 723522 del 26.09.2011;
- c. che con nota prot. n. 808151 del 26.10.2011, l'Ufficio ha evidenziato la necessità di acquisire documenti integrativi al fine di procedere all'istruttoria tecnica del progetto de quo, evidenziando inoltre la mancanza della relazione di Valutazione di Incidenza, ricadendo l'impianto parzialmente e l'elettrodotto in ara SIC;

- d. che con note acquisite al prot. reg. n. 161722 del 1.03.2012 e prot. reg. n. 223184 del 22.03.2012, la Soc. Irpinia Vento ha riscontrato la richiesta di integrazione di cui alla precitata nota prot. n. 808151 del 26.10.2011;
- e. che con nota acquisita al prot. reg. n. 280183 del 11.04.2012, il Comitato per il territorio di San Bartolomeo in Galdo unitamente al Circolo Legambiente della Valfortore ha presentato osservazioni alla realizzazione del progetto de quo;
- f. che con nota prot. reg. n. 354424 del 9.05.2012, il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha presentato osservazioni alla costruzione della centrale eolica in questione e della centrale della Società Gallo Costruzioni;
- g. che con nota prot. reg. n. 187469 del 14.03.2013, la Soc. Irpinia Vento ha trasmesso copia conforme dell'Ordinanza del TAR Campania Napoli del 7.03.2013 di accoglimento della istanza cautelare di sospensione;
- h. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore A.R.P.A.C. costituito da Parrella, Piscitelli, Sebastiano, Viglietti, Ronaldo, Del Piano, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- i. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9.05.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza, per le seguenti motivazioni:
- il riscontro alla richiesta di integrazioni non è esaustivo;
 - manca la comunicazione della modifica del lay-out nell'avviso relativo alla seconda pubblicazione effettuata in data 06/03/12 ai sensi del DLgs 152/06 smi;
 - manca l'attestazione del versamento degli oneri istruttori;
 - manca l'accettazione formale della proposta STMG e attestazione dell'invio a TERNA della stessa;
- Ciò nonostante, in considerazione dell'esigenza di corrispondere a specifica richiesta del TAR, si è proceduto alla valutazione istruttoria di merito che ha evidenziato le sottoelencate criticità:
- non risultano chiare le opere che dovranno essere realizzate per garantire la connessione del parco eolico alla Rete Terna Nazionale;
 - manca la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno e la descrizione delle relative modalità di gestione;
 - non sono presenti analisi quali/quantitative, anche a carattere cumulativo, dell'impatto paesistico;
 - non vi è il calcolo puntuale e contestualizzato della gittata derivante dal rischio accidentale di distacco della pala;
 - per quanto riguarda la valutazione previsionale dell'impatto acustico, la relazione non riporta i certificati debitamente compilati e firmati. Manca altresì una chiara ed esaustiva analisi dell'impatto acustico sui ricettori.
 - non vi è un dettagliato studio geologico né geotecnico né un progetto delle opere di fondazione;
 - mancano eventuali misure di compensazione.
 - pur non essendoci impatti diretti sugli habitat del SIC IT8020010 Sorgenti e alta valle del Fiume Fortore, l'intervento nel suo complesso risulta impattante in un'ottica di area vasta, in quanto andrebbe a sorgere in una IBA (Important Birds Area, Area Importante per gli Uccelli), la cui designazione è stata dettata dalla presenza in quell'area di un gran numero di specie, tra cui rapaci e chirotteri, individuate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli" e nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat. Tali specie sono tutelate in quanto particolarmente sensibili ed un eventuale incremento degli impianti eolici nell'area vasta già

gravata da altri impianti in esercizio, sia sul versante campano che su quello pugliese, ne accrescerebbe la vulnerabilità.

Le osservazioni riportate dal "Comitato per il Territorio di san Bartolomeo in Galdo" e dal circolo "Legambiente della Valfortore" prot. reg. 280183 del 11/04/2012 per la parte relativa agli impatti sull'avifauna e sulla chiroterofauna sono quindi condivisibili

Ascoltato il Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo viene acquisita la relazione (protocollo del Comune n. 3679 del 09.05.2013) a firma del Dott. ing. Vincenzo Sangregorio Sindaco e del Dott. ing. Antonio Pacifico Consigliere Comunale e Assessore dalla quale si evince che:

- il progetto presentato dalla Società Irpinia Vento (ex GAIA) è in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 26.07.2012 e di cui la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 19.10.2012 (BURC n. 68 del 29.10.2012) ne ha approvato la verifica di compatibilità. In particolare le norme tecniche di attuazione del PTCP all'art. 64 – Direttive per l'istallazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica – al comma 1.8 recitano: per l'istallazione di impianti eolici, oltre alle norme di settore vigenti, va rispettata la densità massima di una torre ogni 5 ha, fermo restando che la istallazione suddetta non è consentita nelle aree dei crinali principali e secondari come autografati nella tav. a2.2e. Al riguardo gli aerogeneratori previsti nel progetto proposto da Irpinia Vento si collocano proprio lungo il crinale Taglia Naso – Poggio della Faiola e quindi in conflitto con il PTCP;
- la presenza di numerosi recettori sensibili quali aziende agricole in zona, ad una distanza inferiore a 300 mt. degli aerogeneratori confligge con la normativa vigente sull'impatto acustico.
- si evidenzia il parere negativo di TERNA

i che con nota prot. reg. n. 382584 del 30.05.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 9.05.2013 così come sopra riportato;

RILEVATO:

- a. che la Soc. Irpinia Vento ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 492169 del 8.07.2013, osservazioni in merito al parere espresso in data 9.05.2013;
- b. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 22.01.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e sulle osservazioni presentate dalla Società proponente - di confermare il parere negativo di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza, espresso in data 9.05.2013, per le seguenti motivazioni, riferite alle osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell' art. 10bis L.241/90 - prot. regionale n. 492169 del 8.07.2013:

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B1)

- nella nota prot. 080151 del 26/10/2011 il competente Settore regionale richiedeva al Proponente di " consegnare il progetto definitivo dell'impianto eolico in oggetto (nella domanda di avvio della procedura di VIA – prot. 0652190 del 30/07/2010 – si dichiara la consegna del progetto definitivo, ma tutti gli elaborati sono definiti come 'progetto preliminare')", tuttavia gli elaborati progettuali presentati (e quindi agli atti) non hanno un livello di approfondimento tale da configurarsi come livello di progettazione definitiva (ai sensi del DLgs. 163/06);
- nella nota prot. 080151 del 26/10/2011 il competente Settore regionale richiedeva al Proponente di "consegnare la accettazione della STMG proposta da TERNA", tuttavia agli atti, non è presente alcuna accettazione formale da parte del Proponente (Irpinia Vento srl) della STMG proposta da TERNA.
- in merito al motivo ostativo per cui 'manca la comunicazione della modifica del lay-out nell'avviso relativo alla seconda pubblicazione effettuata in data 06/03/2012 ai sensi del D Lgs 152/06 e smi"', si ribadisce che dalla lettura dell'avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 6 marzo 2012, non si evince in alcun modo la modifica del lay-out dell'impianto

conseguente allo spostamento di n.2 aerogeneratori, né la modifica del percorso del cavidotto né la nuova ubicazione della sottostazione nel Comune di Foiano (Foglio 37 - particella 28 e 65 – in sostituzione della precedente ubicazione nel Foglio 23).

- si conferma che “manca l’attestazione del versamento degli oneri istruttori” e si precisa che nella documentazione agli atti, è presente un’unica nota che riporta alcuni dati generici dell’ordine di bonifico e non dell’avvenuto versamento, in quanto trattasi di mera comunicazione priva di qualsivoglia riscontro;
- riguardo a quanto dichiarato nelle osservazioni da parte del proponente in merito al versamento con CRO 45012621102, effettuato dalla Società Decalift srl per conto del Proponente in data 29/07/2010 e trasmesso in copia cartacea al Settore regionale, si rileva che agli atti non è presente alcun documento che riporti l’avvenuto versamento con detto codice CRO, con tale data di immissione e con causale relativa agli oneri d’istruttoria VIA per l’impianto di San Bartolomeo in Galdo;
- inoltre, è sconosciuto il ruolo rivestito dalla società Decalift Srl nell’ambito della presente procedura VIA, avviata da Irpinia Vento Srl - quale unico proponente - con istanza del 29/07/2010 (acquisita dalla Regione al prot. n. 0652190 del 30/07/2010). Con la medesima nota del 29/07/2010 (acquisita dalla Regione al prot. n. 0652190 del 30/07/2010) la società Irpinia Vento srl ha comunicato anche l’acquisizione del ramo d’azienda della Società Gaia Srl, senza alcun riferimento alla società Decalift srl. Inoltre né in quella nota, né negli atti successivi la società Irpinia Vento srl fa alcun riferimento alla Decalift srl.

Si evidenzia inoltre che la società “Decalift Srl” risulta proponente di altre istanze di procedura VIA per impianti eolici.

Controdeduzione all’osservazione riportata al punto B2)

Si conferma che “non risultano chiare tutte le opere che dovranno essere realizzate per garantire la connessione del parco eolico alla RTN”, in quanto gli elaborati progettuali delle opere di connessione alla RTN non rispondono a quanto richiesto da TERNA con nota prot. n. TE/P20080020115 del 23/12/2008 (allegata all’istanza del 30/07/2010).

Infatti le due differenti soluzioni progettuali, rilevate nel corso dell’istruttoria sugli elaborati tecnico-progettuali e sui documenti TERNA, sono riscontrabili anche nelle osservazioni presentate dalla società Irpinia Vento srl. A pagina 8 del documento si legge che “La stazione d’utenza 20/150 kV (in seguito SET) sorgerà in aderenza alla stazione 150 kV su indicata sulla particella n. 28 del foglio 37 del Comune di Foiano Val Fortore (BN), impegnata parzialmente anche dalla stazione di rete”, in aderenza all’esistente Stazione Elettrica di Foiano di Valfortore ubicata in effetti sulla particella adiacente. Tuttavia nella nota di TERNA prot. TE/P20080020115 del 23/12/2008, si riporta che “la nuova STMG prevede che l’impianto in oggetto venga collegato in antenna a 150k V con una nuova stazione elettrica di smistamento della RTN in doppia sbarra e parallelo a 150 kV, da realizzare con soluzione GIS isolata in SF₆...”, che risulta ubicata nel medesimo foglio 37 alle particelle 23 e 65 (ex 24).

Pertanto, come è possibile evincere anche da altri progetti in istruttoria che dovranno allacciarsi alla medesima sottostazione elettrica, TERNA prevede la realizzazione della nuova stazione a nord della stazione elettrica esistente, oltre a nuovi raccordi entra-esce con le “linee n°172 Foiano-Benevento 2, n°174 Foiano-Roseto, n°198A Foiano All- Colle Sannita, n°198C Foiano-Montefalcone e nuovi raccordi all’esistente Stazione elettrica di Foiano mediante due brevi collegamenti a 150 kV con eliminazione della derivazione Foiano All – Foiano”. Tale nuova stazione elettrica con tutti i raccordi suddetti non risulta tuttavia in alcun elaborato tecnico, né tanto meno nel SIA “integrato” contrariamente a quanto dichiarato dal proponente nelle osservazioni.

Si sottolinea, inoltre, che l’elaborato progettuale U9 “Schema Elettrico Unifilare” mostra uno schema unifilare denominato “sottostazione TERNA (150 Kv/380 Kv) - Comune di Ariano Irpino”, diversamente da quanto riportato in tutti gli altri elaborati di progetto ove si fa sempre riferimento ad una connessione TERNA nel Comune di Foiano di Val Fortore. L’elaborato in questione tra l’altro riporta lo schema unifilare di una sottostazione relativa al Parco Eolico Buonalbergo (33 MW) che non corrisponde all’impianto in istruttoria.

Quindi, la mancanza di riferimenti negli elaborati progettuali a tutte queste opere di connessione alla RTN continua a rappresentare una lacuna evidente alla comprensione dell'effettiva modalità di connessione alla RTN.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B3)

Si conferma che "manca la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno e la descrizione delle relative modalità di gestione".

In particolare, si rappresenta che in nessun elaborato grafico viene determinato volumetricamente il terreno proveniente dagli scavi di sbancamento necessari alla costruzione ex novo delle strade di collegamento e all'adeguamento delle strade esistenti; né tantomeno viene quantizzato il terreno proveniente dai lavori di sbancamento propedeutici alla posa in opera del cavidotto e alla realizzazione delle piazzole di ubicazione degli aerogeneratori, per le quali si fa solo genericamente riferimento ad una sezione scavo tipo.

Si fa inoltre presente che manca una descrizione e individuazione puntuale e chiara delle caratteristiche tecnico- dimensionali dei percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto e delle aree di cantiere; da alcuni elaborati progettuali la rete stradale interessata risulta avere una lunghezza complessiva di 7.3 km; in particolare si dichiara che verrà sistemata e rafforzata per 5.8 Km, mentre i tratti costruiti ex novo di collegamento alla rete stradale esistente saranno pari a 1.5 km. Diversamente nell'elaborato R10b "Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento" risulta che le strade di collegamento tra le torri avranno complessivamente 19 km di lunghezza, di cui Km 12.5 con strade esistenti da ripristinare e rinforzare e Km 6.5 ex novo, non consentendo una reale quantizzazione dei lavori.

Sono da sottolineare inoltre imprecisioni dimensionali sulla larghezza della carreggiata; poiché in alcuni elaborati si dichiara che "Le strade avranno una larghezza di m. 4,00 con la carreggiata di m. 3.00 e banchine laterali o cunette di m .0.50 ciascuna", mentre nell'elaborato R10b "Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento" si dichiara che le strade avranno una larghezza di carreggiata di m.3.50 con banchine laterali ciascuna di m.0.50. Inesattezze dimensionali riguardano anche la fondazione di ciascuna torre, che sarà costituita, da una platea in c.a. interrata per m. 3.00, R = m. 9.00, spessore m. 0.80 mentre nella "Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento" lo spessore diventa m. 1.00-1.50

Si rappresenta inoltre che non vi è alcuna descrizione in merito alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, necessarie per comprendere i quantitativi riutilizzati per il reinterro/riconfigurazione e quelli soggetti a smaltimento/recupero in attuazione del D.Lgs. 152/06 smi.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B4)

Si conferma che "non sono presenti analisi quali/quantitative, anche a carattere cumulativo, dell'impatto paesistico".

A riguardo rileva che la richiesta di integrazioni (nota prot. 808151 del 26/10/2011) richiedeva esplicitamente di redigere un SIA adeguato ed esaustivo ai sensi del DLgs. 152/06, del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successivo DPCM 27 dicembre 1988. Il Proponente ha trasmesso, in riscontro a tale richiesta, uno Studio di Impatto Ambientale "Integrativo" ove il contenuto del paragrafo 4.7 "Paesaggio e patrimonio storico-culturale", richiamato nelle osservazioni, è del tutto sommario e con un mero carattere didascalico riportando solo la descrizione di pochi aspetti storico/culturali a scala provinciale. Dalla documentazione agli atti, non è presente alcuna delle analisi di dettaglio per l'area oggetto di intervento, nè alcun elaborato tra quelli richiesti al § 3.1 del DM 10 settembre 2010.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B5)

Si ribadisce che "Non vi è il calcolo puntuale e contestualizzato della gittata derivante dal rischio accidentale di distacco della pala".

Nella richiesta di integrazioni inviata dal competente Settore regionale (prot. 080151 del 26/10/2011), si richiedeva al Proponente di "consegnare il progetto definitivo dell'impianto eolico in oggetto", riscontrando una generale carenza degli elaborati tecnico progettuali e degli studi necessari ad un livello di progettazione definitivo. Si conferma che gli elaborati progettuali presentati, come riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, non hanno un livello di approfondimento tale da configurarsi come progettazione definitiva (ai sensi del DLgs. 163/06).

L'Autorità Competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha l'onere di valutare, sulla base della documentazione fornita dal Proponente, gli impatti sull'uomo e i rischi per la sua salute e incolumità, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 152/06 e smi.

Lo studio della gittata risulta necessario per poter verificare la distanza minima degli aerogeneratori da case, strade e altri luoghi aperti al pubblico.

Si richiama, inoltre, la Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)", che all'articolo 1, comma 249, dispone che "le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l'installazione di impianti eolici, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo".

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B6)

Si conferma che "per quanto riguarda la valutazione previsionale dell'impatto acustico, la relazione non riporta i certificati debitamente compilati e firmati. Manca altresì una chiara ed esaustiva analisi dell'impatto acustico sui ricettori".

In particolare il gruppo istruttore ritiene necessario evidenziare che:

- nell'area interessata dal presente progetto risulta in istruttoria (FONTE: Web-Gis Difesa del Suolo – Regione Campania) una istanza per la realizzazione di un parco eolico da parte della società Capital Consulting srl (codice progetto AGC 12 - 387-517b del 23/10/08), ricadente nel comune di San Bartolomeo in Galdo e nella stessa località "Monte Taglianaso" dell'impianto in oggetto (codice progetto AGC 12 - 1642-089 del 18/12/09). Nella documentazione agli atti, non si ravvisa alcun riferimento all'impatto acustico a carattere cumulativo derivante dall'apporto degli aerogeneratori del progetto della società Capital Consulting srl;
- non risulta agli atti, né la scheda tecnica dell'aerogeneratore tipo, né la fonte dalla quale sono stati desunti i valori relativi all'emissione acustica. Si evidenzia che, secondo la norma CEI EN 61400-11, le informazioni riguardo alle emissioni di rumore dell'aerogeneratore devono essere fornite a velocità intere comprese tra 6 m/s e 10 m/s ed è necessario valutare, a tutte le velocità incluse nel range, il rispetto dei valori previsti presso i ricettori dalla normativa vigente, anche con l'apporto del rumore di fondo opportunamente correlato alla velocità del vento considerata;
- nella relazione "Valutazione previsionale Acustica Ambientale" non risultano attestazioni (ad esempio certificati di destinazione d'uso rilasciati dal Comune di San Bartolomeo in Galdo) comprovanti le caratteristiche dei ricettori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto b della Legge 447/1995;
- nella relazione "Valutazione previsionale Acustica Ambientale" a pag 33 ("le misurazioni sono state effettuate in orario diurno ...") e a pagina 34 (tabella che riporta i rilievi fonometrici) risultano effettuate le misure nel solo periodo diurno, mentre a pag 35 (tabella 6 – Sintesi dei valori del rumore residuo misurato presso i ricettori) sono indicati i valori del rumore residuo anche in periodo notturno;
- la classificazione acustica del territorio non viene riferita all'attuale destinazione d'uso ed i limiti non risultano essere riferiti alla relativa classe.

Il proponente richiama nelle osservazioni un parere favorevole di compatibilità acustica ed elettromagnetica (protocollo Arpac 32285/2013 del 17/06/2013) che non è agli atti della presente istruttoria. Si sottolinea che detto parere è stato infatti rilasciato in data successiva alla seduta della Commissione VIA e non sarebbe mai stato trasmesso al Competente Settore VIA.

Si è comunque preso atto di detto parere, che risulta essere stato rilasciato sulla base di due relazioni (previsionale acustica ed elettromagnetica) redatte da un tecnico diverso dal compilatore delle precedenti relazioni.

Dalla lettura di detto parere si evince un depotenziamento di 4 aerogeneratori, del quale non si fa menzione nella documentazione agli atti del gruppo istruttore.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B7)

Si conferma che "non vi è un dettagliato studio geologico né geotecnico né un progetto delle opere di fondazione" come invece si rende necessario nel caso di una progettazione definitiva.

Si rileva la mancanza di una relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n.207/2010. Gli elaborati 32 - Relazione idrogeologica e 33 - Relazione geologica per loro stessa

ammissione riguardano infatti studi di carattere preliminare che consentono di esprimere un parere positivo circa la fattibilità dell'intervento e l'idoneità ad essere sede di fondazione di aerogeneratori, rimandando la scelta del tipo di fondazione ad una fase successiva "dopo un'attenta fase di indagini geognostiche che verranno effettuate in corrispondenza delle aree occupate dagli aerogeneratori e nella stessa fase sarà eseguita la microzonazione sismica".

Inoltre si rilevano inesattezze dimensionali riguardanti la fondazione di ciascuna torre, che sarà costituita da una platea in c.a. interrata per m.3.00, R= m. 9.00, spessore m.0.80 mentre nella relazione sui modi e sui tempi dell'intervento lo spessore diventa m.1.00-1.50 poggiante su pali trivellati, per i quali nessun riferimento viene fatto sulla profondità, né tantomeno sulle caratteristiche litotecniche del terreno su cui si andranno ad attestare.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B8)

Si conferma che "mancano eventuali misure di compensazione". L'osservazione del Proponente, per cui "non è stato correttamente rilevato che le misure di compensazione di impatti residui verranno elaborate a valle del monitoraggio ambientale, previsto dopo la realizzazione delle opere" non è corretta. Difatti il comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs 152/06 e smi prevede che nello Studio di Impatto Ambientale vi sia "una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti". Le misure di compensazione devono essere contenute all'interno dello Studio di Impatto Ambientale e, quindi, essere parte integrante del progetto da sottoporre a valutazione.

Controdeduzioni all'osservazione riportata al punto B9) (Valutazione d'Incidenza)

Nella valutazione degli impatti sulle specie ornitiche e sui chiroteri, nell'area IBA (Important Birds Area) gli impatti sono molto ben descritti nello studio di incidenza.

In particolare, nello Studio di Incidenza, si asserisce a pag. 151 che " (") Ciononostante sono previste incidenze significative in merito all'impatto con la componente faunistica e, in particolare, con gli uccelli e chiroteri, così come già evidenziato nella tabella riassuntiva delle incidenze potenziali (tab. 6.2)".

Inoltre, si ribadisce a pag. 22 che "in ottemperanza alle disposizioni dell'art.6 del DPR 12 marzo 2003 n°120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat", la V.I. si configura come un procedimento di carattere preventivo necessaria "ogni qualvolta un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000" dove per "incidenze significative" si intende la probabilità che il piano/progetto in questione ha di produrre effetti sulla integrità del sito"

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale e di valutazione di Incidenza;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.C. n. 916/2005;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore A.R.P.A.C. costituito da Parrella, Piscitelli, Sebastiano, Viglietti, Ronaldo, Del Piano,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 9.05.2013 e

confermato nella seduta del 22.01.2014, per il progetto "impianto eolico composto da 16 aerogeneratori di potenza 2 MW per complessivi 32 MW" da realizzarsi in loc. Poggio della Faiola e Monte Taglianaso nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), proposto dalla Soc. Irpinia Vento srl (ex Soc. Gaia), con sede a Roma alla via Valentino Mazzola n. 66. per le seguenti motivazioni, riferite alle osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art. 10bis L.241/90 - prot. regionale n. 492169 del 8.07.2013;

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B1)

- nella nota prot. 080151 del 26/10/2011 il competente Settore regionale richiedeva al Proponente di "consegnare il progetto definitivo dell'impianto eolico in oggetto (nella domanda di avvio della procedura di VIA – prot. 0652190 del 30/07/2010 – si dichiara la consegna del progetto definitivo, ma tutti gli elaborati sono definiti come 'progetto preliminare')", tuttavia gli elaborati progettuali presentati (e quindi agli atti) non hanno un livello di approfondimento tale da configurarsi come livello di progettazione definitiva (ai sensi del DLgs. 163/06);
- nella nota prot. 080151 del 26/10/2011 il competente Settore regionale richiedeva al Proponente di "consegnare la accettazione della STMG proposta da TERNA", tuttavia agli atti, non è presente alcuna accettazione formale da parte del Proponente (Irpinia Vento srl) della STMG proposta da TERNA.
- in merito al motivo ostativo per cui 'manca la comunicazione della modifica del lay-out nell'avviso relativo alla seconda pubblicazione effettuata in data 06/03/2012 ai sensi del D Lgs 152/06 e smi"', si ribadisce che dalla lettura dell'avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 6 marzo 2012, non si evince in alcun modo la modifica del lay-out dell'impianto conseguente allo spostamento di n.2 aerogeneratori, né la modifica del percorso del cavidotto né la nuova ubicazione della sottostazione nel Comune di Foiano (Foglio 37 - particella 28 e 65 – in sostituzione della precedente ubicazione nel Foglio 23).
- si conferma che "manca l'attestazione del versamento degli oneri istruttori" e si precisa che nella documentazione agli atti, è presente un'unica nota che riporta alcuni dati generici dell'ordine di bonifico e non dell'avvenuto versamento, in quanto trattasi di mera comunicazione priva di qualsivoglia riscontro;
- riguardo a quanto dichiarato nelle osservazioni da parte del proponente in merito al versamento con CRO 45012621102, effettuato dalla Società Decalift srl per conto del Proponente in data 29/07/2010 e trasmesso in copia cartacea al Settore regionale, si rileva che agli atti non è presente alcun documento che riporti l'avvenuto versamento con detto codice CRO, con tale data di immissione e con causale relativa agli oneri d'istruttoria VIA per l'impianto di San Bartolomeo in Galdo;
- inoltre, è sconosciuto il ruolo rivestito dalla società Decalift Srl nell'ambito della presente procedura VIA, avviata da Irpinia Vento Srl - quale unico proponente - con istanza del 29/07/2010 (acquisita dalla Regione al prot. n. 0652190 del 30/07/2010). Con la medesima nota del 29/07/2010 (acquisita dalla Regione al prot. n. 0652190 del 30/07/2010) la società Irpinia Vento srl ha comunicato anche l'acquisizione del ramo d'azienda della Società Gaia Srl, senza alcun riferimento alla società Decalift srl. Inoltre né in quella nota, né negli atti successivi la società Irpinia Vento srl fa alcun riferimento alla Decalift srl.

Si evidenzia inoltre che la società "Decalift Srl" risulta proponente di altre istanze di procedura VIA per impianti eolici.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B2)

Si conferma che "non risultano chiare tutte le opere che dovranno essere realizzate per garantire la connessione del parco eolico alla RTN", in quanto gli elaborati progettuali delle opere di connessione alla RTN non rispondono a quanto richiesto da TERNA con nota prot. n. TE/P20080020115 del 23/12/2008 (allegata all'istanza del 30/07/2010).

Infatti le due differenti soluzioni progettuali, rilevate nel corso dell'istruttoria sugli elaborati tecnico-progettuali e sui documenti TERNA, sono riscontrabili anche nelle osservazioni presentate dalla società Irpinia Vento srl. A pagina 8 del documento si legge che "La stazione d'utenza 20/150 kV (in seguito SET) sorgerà in aderenza alla stazione 150 kV su indicata sulla particella n. 28 del foglio 37 del Comune di Foiano Val Fortore (BN), impegnata parzialmente anche dalla stazione di rete", in aderenza all'esistente Stazione Elettrica di Foiano di Valfortore ubicata in effetti sulla particella

adiacente. Tuttavia nella nota di TERNA prot.TE/P20080020115 del 23/12/2008, si riporta che “la nuova STMG prevede che l'impianto in oggetto venga collegato in antenna a 150k V con una nuova stazione elettrica di smistamento della RTN in doppia sbarra e parallelo a 150 kV, da realizzare con soluzione GIS isolata in SF₆...”, che risulta ubicata nel medesimo foglio 37 alle particelle 23 e 65 (ex 24).

Pertanto, come è possibile evincere anche da altri progetti in istruttoria che dovranno allacciarsi alla medesima sottostazione elettrica, TERNA prevede la realizzazione della nuova stazione a nord della stazione elettrica esistente, oltre a nuovi raccordi entra-esce con le “linee n°172 Foiano-Benevento 2, n° 174 Foiano-Roseto, n° 198A Foiano A II- Colle Sannita, n° 198C Foiano-Montefalcone e nuovi raccordi all'esistente Stazione elettrica di Foiano mediante due brevi collegamenti a 150 kV con eliminazione della derivazione Foiano All – Foiano”. Tale nuova stazione elettrica con tutti i raccordi suddetti non risulta tuttavia in alcun elaborato tecnico, né tanto meno nel SIA “integrato” contrariamente a quanto dichiarato dal proponente nelle osservazioni.

Si sottolinea, inoltre, che l'elaborato progettuale U9 “Schema Elettrico Unifilare” mostra uno schema unifilare denominato “sottostazione TERNA (150 Kv/380 Kv) - Comune di Ariano Irpino”, diversamente da quanto riportato in tutti gli altri elaborati di progetto ove si fa sempre riferimento ad una connessione TERNA nel Comune di Foiano di Val Fortore. L'elaborato in questione tra l'altro riporta lo schema unifilare di una sottostazione relativa al Parco Eolico Buonalbergo (33 MW) che non corrisponde all'impianto in istruttoria.

Quindi, la mancanza di riferimenti negli elaborati progettuali a tutte queste opere di connessione alla RTN continua a rappresentare una lacuna evidente alla comprensione dell'effettiva modalità di connessione alla RTN.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B3)

Si conferma che “manca la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno e la descrizione delle relative modalità di gestione”.

In particolare, si rappresenta che in nessun elaborato grafico viene determinato volumetricamente il terreno proveniente dagli scavi di sbancamento necessari alla costruzione ex novo delle strade di collegamento e all'adeguamento delle strade esistenti; né tantomeno viene quantizzato il terreno proveniente dai lavori di sbancamento propedeutici alla posa in opera del cavidotto e alla realizzazione delle piazzole di ubicazione degli aerogeneratori, per le quali si fa solo genericamente riferimento ad una sezione scavo tipo.

Si fa inoltre presente che manca una descrizione e individuazione puntuale e chiara delle caratteristiche tecnico- dimensionali dei percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto e delle aree di cantiere; da alcuni elaborati progettuali la rete stradale interessata risulta avere una lunghezza complessiva di 7.3 km; in particolare si dichiara che verrà sistemata e rafforzata per 5.8 Km, mentre i tratti costruiti ex novo di collegamento alla rete stradale esistente saranno pari a 1.5 km. Diversamente nell'elaborato R10b “Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento” risulta che le strade di collegamento tra le torri avranno complessivamente 19 km di lunghezza, di cui Km 12.5 con strade esistenti da ripristinare e rinforzare e Km 6.5 ex novo, non consentendo una reale quantizzazione dei lavori.

Sono da sottolineare inoltre imprecisioni dimensionali sulla larghezza della carreggiata; poiché in alcuni elaborati si dichiara che “Le strade avranno una larghezza di m. 4,00 con la carreggiata di m. 3.00 e banchine laterali o cunette di m .0.50 ciascuna”, mentre nell'elaborato R10b “Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento” si dichiara che le strade avranno una larghezza di carreggiata di m.3.50 con banchine laterali ciascuna di m.0.50. Inesattezze dimensionali riguardano anche la fondazione di ciascuna torre, che sarà costituita, da una platea in c.a. interrata per m. 3.00, R = m. 9.00, spessore m. 0.80 mentre nella “Relazione sui modi e sui tempi dell'intervento” lo spessore diventa m. 1.00-1.50

Si rappresenta inoltre che non vi è alcuna descrizione in merito alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, necessarie per comprendere i quantitativi riutilizzati per il reinterro/riconfigurazione e quelli soggetti a smaltimento/recupero in attuazione del D.Lgs. 152/06 smi.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B4)

Si conferma che “non sono presenti analisi quali/quantitative, anche a carattere cumulativo, dell'impatto paesistico”.

A riguardo rileva che la richiesta di integrazioni (nota prot. 808151 del 26/10/2011) richiedeva esplicitamente di redigere un SIA adeguato ed esaustivo ai sensi del D.Lgs. 152/06, del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successivo DPCM 27 dicembre 1988. Il Proponente ha trasmesso, in riscontro a tale richiesta, uno Studio di Impatto Ambientale “Integrativo” ove il contenuto del paragrafo 4.7 “Paesaggio e patrimonio storico-culturale”, richiamato nelle osservazioni, è del tutto sommario e con un mero carattere didascalico riportando solo la descrizione di pochi aspetti storico/culturali a scala provinciale. Dalla documentazione agli atti, non è presente alcuna delle analisi di dettaglio per l'area oggetto di intervento, nè alcun elaborato tra quelli richiesti al § 3.1 del DM 10 settembre 2010.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B5)

Si ribadisce che “Non vi è il calcolo puntuale e contestualizzato della gittata derivante dal rischio accidentale di distacco della pala”.

Nella richiesta di integrazioni inviata dal competente Settore regionale (prot. 080151 del 26/10/2011), si richiedeva al Proponente di “consegnare il progetto definitivo dell'impianto eolico in oggetto”, riscontrando una generale carenza degli elaborati tecnico progettuali e degli studi necessari ad un livello di progettazione definitivo. Si conferma che gli elaborati progettuali presentati, come riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, non hanno un livello di approfondimento tale da configurarsi come progettazione definitiva (ai sensi del D.Lgs. 163/06).

L'Autorità Competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha l'onere di valutare, sulla base della documentazione fornita dal Proponente, gli impatti sull'uomo e i rischi per la sua salute e incolumità, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 152/06 e smi.

Lo studio della gittata risulta necessario per poter verificare la distanza minima degli aerogeneratori da case, strade e altri luoghi aperti al pubblico.

Si richiama, inoltre, la Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)”, che all'articolo 1, comma 249, dispone che “le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l'installazione di impianti eolici, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo”.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B6)

Si conferma che “per quanto riguarda la valutazione previsionale dell'impatto acustico, la relazione non riporta i certificati debitamente compilati e firmati. Manca altresì una chiara ed esaustiva analisi dell'impatto acustico sui ricettori”.

In particolare il gruppo istruttore ritiene necessario evidenziare che:

- nell'area interessata dal presente progetto risulta in istruttoria (FONTE: Web-Gis Difesa del Suolo – Regione Campania) una istanza per la realizzazione di un parco eolico da parte della società Capital Consulting srl (codice progetto AGC 12 - 387-517b del 23/10/08), ricadente nel comune di San Bartolomeo in Galdo e nella stessa località “Monte Taglianaso” dell'impianto in oggetto (codice progetto AGC 12 - 1642-089 del 18/12/09). Nella documentazione agli atti, non si ravvisa alcun riferimento all'impatto acustico a carattere cumulativo derivante dall'apporto degli aerogeneratori del progetto della società Capital Consulting srl;
- non risulta agli atti, né la scheda tecnica dell'aerogeneratore tipo, né la fonte dalla quale sono stati desunti i valori relativi all'emissione acustica. Si evidenzia che, secondo la norma CEI EN 61400-11, le informazioni riguardo alle emissioni di rumore dell'aerogeneratore devono essere fornite a velocità intere comprese tra 6 m/s e 10 m/s ed è necessario valutare, a tutte le velocità incluse nel range, il rispetto dei valori previsti presso i ricettori dalla normativa vigente, anche con l'apporto del rumore di fondo opportunamente correlato alla velocità del vento considerata;
- nella relazione “Valutazione previsionale Acustica Ambientale” non risultano attestazioni (ad esempio certificati di destinazione d'uso rilasciati dal Comune di San Bartolomeo in Galdo)

comprovanti le caratteristiche dei ricettori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto b della Legge 447/1995;

- nella relazione "Valutazione previsionale Acustica Ambientale" a pag 33 ("le misurazioni sono state effettuate in orario diurno ...") e a pagina 34 (tabella che riporta i rilievi fonometrici) risultano effettuate le misure nel solo periodo diurno, mentre a pag 35 (tabella 6 – Sintesi dei valori del rumore residuo misurato presso i ricettori) sono indicati i valori del rumore residuo anche in periodo notturno;

- la classificazione acustica del territorio non viene riferita all'attuale destinazione d'uso ed i limiti non risultano essere riferiti alla relativa classe.

Il proponente richiama nelle osservazioni un parere favorevole di compatibilità acustica ed elettromagnetica (protocollo Arpac 32285/2013 del 17/06/2013) che non è agli atti della presente istruttoria. Si sottolinea che detto parere è stato infatti rilasciato in data successiva alla seduta della Commissione VIA e non sarebbe mai stato trasmesso al Competente Settore VIA.

Si è comunque preso atto di detto parere, che risulta essere stato rilasciato sulla base di due relazioni (previsionale acustica ed elettromagnetica) redatte da un tecnico diverso dal compilatore delle precedenti relazioni.

Dalla lettura di detto parere si evince un depotenziamento di 4 aerogeneratori, del quale non si fa menzione nella documentazione agli atti del gruppo istruttore.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B7)

Si conferma che "non vi è un dettagliato studio geologico né geotecnico né un progetto delle opere di fondazione" come invece si rende necessario nel caso di una progettazione definitiva.

Si rileva la mancanza di una relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n.207/2010. Gli elaborati 32 - Relazione idrogeologica e 33 - Relazione geologica per loro stessa ammissione riguardano infatti studi di carattere preliminare che consentono di esprimere un parere positivo circa la fattibilità dell'intervento e l'idoneità ad essere sede di fondazione di aerogeneratori, rimandando la scelta del tipo di fondazione ad una fase successiva "dopo un'attenta fase di indagini geognostiche che verranno effettuate in corrispondenza delle aree occupate dagli aerogeneratori e nella stessa fase sarà eseguita la microzonazione sismica".

Inoltre si rilevano inesattezze dimensionali riguardanti la fondazione di ciascuna torre, che sarà costituita da una platea in c.a. interrata per m.3.00, R= m. 9.00, spessore m.0.80 mentre nella relazione sui modi e sui tempi dell'intervento lo spessore diventa m.1.00-1.50 poggiante su pali trivellati, per i quali nessun riferimento viene fatto sulla profondità, né tantomeno sulle caratteristiche litotecniche del terreno su cui si andranno ad attestare.

Controdeduzione all'osservazione riportata al punto B8)

Si conferma che "mancano eventuali misure di compensazione". L'osservazione del Proponente, per cui "non è stato correttamente rilevato che le misure di compensazione di impatti residui verranno elaborate a valle del monitoraggio ambientale, previsto dopo la realizzazione delle opere" non è corretta. Difatti il comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs 152/06 e smi prevede che nello Studio di Impatto Ambientale vi sia "una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti". Le misure di compensazione devono essere contenute all'interno dello Studio di Impatto Ambientale e, quindi, essere parte integrante del progetto da sottoporre a valutazione.

Controdeduzioni all'osservazione riportata al punto B9) (Valutazione d'Incidenza)

Nella valutazione degli impatti sulle specie ornitiche e sui chiroterteri, nell'area IBA (Important Birds Area) gli impatti sono molto ben descritti nello studio di incidenza.

In particolare, nello Studio di Incidenza, si asserisce a pag. 151 che " (...) Ciononostante sono previste incidenze significative in merito all'impatto con la componente faunistica e, in particolare, con gli uccelli e chiroterteri, così come già evidenziato nella tabella riassuntiva delle incidenze potenziali (tab. 6.2)".

Inoltre, si ribadisce a pag. 22 che "in ottemperanza alle disposizioni dell'art.6 del DPR 12 marzo 2003 n° 120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat", la V.I. si configura come un procedimento di carattere preventivo necessaria "ogni qualvolta un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000" dove per "incidenze

significative" si intende la probabilità che il piano/progetto in questione ha di produrre effetti sulla integrità del sito"

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio